



## ACCORDO QUADRO

TRA

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA** (di seguito denominata CAMERA DI COMMERCIO), - C.F. 00448250357- con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria, 3, rappresentata dal Presidente Stefano Landi

E

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA** (di seguito denominato ODCEC) - C.F. 91141130350) con sede in Reggio Emilia, Via Rosario Livatino, 3, rappresentata dal Presidente Corrado Baldini

Di seguito denominate le Parti

VISTI

- la legge n° 107 del 13 Luglio 2015 in materia di alternanza scuola-lavoro;
- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che all'art. 2, comma 1, lettera e), prevede che le Camere di commercio realizzino servizi per l'Orientamento al lavoro e alle professioni, per supportare lo sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro, la transizione scuola-lavoro e università-lavoro, l'analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la certificazione delle competenze acquisite in contesti non-formali e informali;
- la legge n° 53 del 28 marzo 2003 che, all'art. 4, ha introdotto negli ordinamenti nazionali l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, prevedendo un ruolo diretto degli Ordini Professionali e dei Professionisti e delle Camere di commercio quali soggetti da coinvolgere per la progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in ambito lavorativo, e il relativo decreto legislativo attuativo del 15 aprile 2005, n° 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro";



- il decreto legge 12 settembre 2013, n° 104, convertito con modificazione nella legge 8 novembre 2013, n° 128, con particolare riferimento all'art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro, e all'art. 8, comma 1 -bis, che include le Camere di commercio tra gli enti chiamati a favorire i percorsi di orientamento per gli studenti;

#### VISTI ALTRESI'

- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che all'art. 2, comma 1, lettera b), prevede che le Camere di commercio realizzino servizi per la formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che all'art. 2, comma 1, lettera g), prevede che le Camere di commercio possano realizzare convenzioni con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati in ambito della digitalizzazione;
- Il D. Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", che all'art. 60 definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti;

#### CONSIDERATO CHE

- la CAMERA DI COMMERCIO gestisce, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n° 107/2015, il Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si iscrivono le imprese, i professionisti e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;



- UNIONCAMERE, le CAMERE DI COMMERCIO e MIUR si sono impegnate a valorizzare il suddetto Registro come “strumento di trasparenza, di pubblicità e di programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro”, anche predisponendo “analisi sulle caratteristiche economico-produttive e sui fabbisogni occupazionali dei territori” (...);

#### PREMESSO CHE

- le parti attribuiscono fondamentale importanza alla ricerca e sviluppo in tema di competenze tecnico-professionali e alle abilità imprenditoriali durante tutto il percorso di istruzione, anche in ottica di crescita dell'occupabilità dei giovani e della creazione di nuove imprese;
- in linea con quanto previsto dal riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è opportuno intensificare gli sforzi per la massima qualità ed efficacia della formazione in ambito tecnico-professionale, al fine di favorire lo sviluppo di professionalità con competenze rispondenti ai fabbisogni formativi delle imprese;
- il raccordo sinergico tra gli obiettivi della scuola, i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica e tecnologica è funzionale all'innalzamento della qualità del servizio offerto dall'istruzione secondaria superiore;
- è necessario supportare scuole e aziende nella realizzazione di percorsi di alternanza formativa di qualità e diffondere le esperienze maggiormente significative, per il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, inserimento lavorativo e allineamento delle competenze proprie di tale metodologia didattica;
- è obiettivo primario per il Sistema paese e in ottica di Agenda Digitale europea ed italiana stimolare i percorsi di digitalizzazione delle imprese e dei cittadini in generale;
- è altresì obiettivo primario di ogni tessuto economico provinciale diminuire nelle zone di competenza il *digital divide*, che rallenta in modo significativo lo sviluppo locale.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

*Articolo 1 - Finalità dell'accordo.*

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di contribuire alla realizzazione e diffusione di esperienze di alternanza scuola lavoro di qualità e di digitalizzazione delle imprese e, più in generale, di attivare occasioni di confronto e di condivisione sui temi di interesse.

*Articolo 2 – Oggetto della collaborazione.*

Le Parti collaboreranno per l'individuazione degli interventi utili a migliorare le funzionalità del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo di un sistema di qualità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato. Le Parti si impegnano, altresì, a svolgere azioni congiunte volte a favorire l'iscrizione dei professionisti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. In tale ottica, potranno essere sviluppati momenti informativi e formativi per i professionisti per stimolarli nel rendersi disponibili ad ospitare studenti in alternanza scuola lavoro presso le proprie strutture.

Le Parti collaboreranno anche per individuare interventi utili per favorire la digitalizzazione e l'innovazione presso i professionisti iscritti all'Ordine e presso le imprese del territorio provinciale, attraverso la diffusione degli strumenti telematici e digitali offerti dalla Camera di commercio, nonché attraverso la qualificata esperienza dei Dottori Commercialisti, che potranno fornire interventi formativi e consulenziali gratuiti per le imprese, in collaborazione con la Camera di Commercio.

*Articolo 3 – Modalità di attuazione e coordinamento.*

Le Parti potranno costituire un comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione del presente accordo. Il comitato sarà composto da componenti designati da ciascuna delle Parti ed avrà il compito di predisporre un programma di lavoro individuando, anche attraverso separate intese operative, modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dall'accordo. Le suddette intese operative potranno, altresì, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati, la cui partecipazione si rendesse utile per la più efficace finalizzazione delle attività.



*Articolo 4 – Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso.*

Il presente accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti.

Alla fine del periodo le Parti valuteranno le attività realizzate, i risultati raggiunti e le modalità di prosecuzione nella collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste.

Il presente Accordo non presenta accordi economici.

PER ODCEC

Il Presidente  
(CORRADO BALDINI)

PER CAMERA DI COMMERCIO

Il Presidente  
(STEFANO LANDI)